

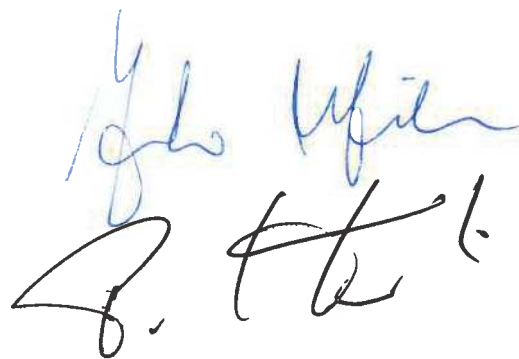
Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:

495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale aeroporti sono redatti, anche ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall'articolo 183, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono redatti e **approvati al di fuori del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** non oltre l'inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende **ed assorbe a** tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma 495-bis, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende e **assorbe a** tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani, e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.

495-quater. Qualora, in assenza dell'espressione del parere delle Regioni interessate il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi 495-bis e 495-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

495-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 495-bis a 495-quater si applicano anche alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.



43.71